

DELIBERA N. 60/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DAL PRESIDENTE DI RIVOLUZIONE CIVILE
ANTONIO INGROIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, E DELLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013
(TRASMISSIONE "LEADER" - RAITRE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il provvedimento in data 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.302 del 29 dicembre 2012;

VISTO l’espoto presentato in data 23 gennaio 2013 (prot. n. 3840) dal dott. Antonio Ingroia, in qualità di Presidente della Lista Rivoluzione Civile, con il quale è stata segnalata la presa violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle relative disposizioni di attuazione di cui al provvedimento 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in danno dell’esponente da parte della Rai. In particolare, il segnalante lamenta che, nella puntata della trasmissione “Leader” andata in onda su Raitre il 18 gennaio u.s., il conduttore della trasmissione, Lucia Annunziata, e i responsabili dello stesso programma avrebbero “*consentito la ripetuta aggressione verbale del direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti ai rappresentanti della Lista Rivoluzione Civile*”. Tale circostanza, tenuto conto anche “*della presenza di un pubblico non neutrale e composto da soggetti politici non dichiarati*”, avrebbe determinato l’alterazione della corretta ed obiettiva informazione sui programmi e sugli impegni elettorali della Lista in violazione delle disposizioni in materia di *par condicio*;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con nota pervenuta in data 24 gennaio 2013 (prot. n. 4066), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 23 gennaio 2013 (prot. n. 3868), nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, si rileva la peculiare situazione politica del movimento denominato Rivoluzione Civile di cui il dott. Antonio Ingroia è esponente: infatti, si tratta di una nuova formazione che giuridicamente non rientra nei soggetti che, in virtù del combinato disposto degli articoli 4 e 6 del regolamento della Commissione di vigilanza, hanno accesso necessario ai programmi di informazione e approfondimento;
- la Rai, anche in forza del richiamo impartito dall’Autorità con la delibera n. 14/13/CONS e consapevole della necessità di assicurare completa e imparziale informazione, ha garantito a tale movimento adeguati e crescenti spazi informativi ben evidenziati nei monitoraggi dell’Autorità: tale scelta dà evidenza al comportamento rispettoso del dettato normativo, attuativo della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della medesima società;
- la contestazione mossa dal dott. Ingroia alla conduttrice del programma “Leader” – che avrebbe consentito l’aggressione verbale da parte del giornalista Sallusti in danno della lista Rivoluzione civile e in particolare dell’esponente – non

attiene alla materia della *par condicio* la quale è stata infatti pienamente rispettata, come testimoniato dalla presenza del contraddittorio;

- né l'articolo 5 della legge n. 28/00 né il regolamento della Commissione di vigilanza impongono ai conduttori di prendere parte attiva alle eventuali dispute insorte: d'altra parte, alla dott.ssa Annunziata non può essere imputata una conduzione parziale o tale da indurre lo spettatore ad attribuire specifici orientamenti politici alla redazione;
- i soggetti invitati, e in primo luogo il dott. Ingroia, hanno avuto ampia possibilità di replicare alle affermazioni del dott. Sallusti in merito alla ineleggibilità dell'odierno esponente a Palermo: la conduttrice ha, infatti, costantemente tenuto le redini del contraddittorio ripristinando le condizioni per la proficua manifestazione del pensiero da parte di tutti;
- in studio era presente un'ampia rappresentanza della società civile;
- la società chiede dunque l'archiviazione dell'esposto in ragione dell'accertata osservanza dei criteri del pluralismo, della completezza, della parità di trattamento e dell'imparzialità dell'informazione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 6 del citato provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza, i programmi a contenuto informativo diffusi dalla Rai devono conformarsi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche e che “*i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2.....curano che gli utenti non siano oggettivamente nella*

condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata.....osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti”;

PRESA VISIONE della registrazione della trasmissione oggetto dell'esposto dalla quale risulta che ad essa hanno preso parte in qualità di ospiti Antonio Ingroia, Presidente della lista Rivoluzione Civile, con una parte degli esponenti di tale nuova forza politica, tra cui Ilaria Cucchi, Sandra Amurri, Franco La Torre, Saverio Lodato, Flavio Lotti, Gabriella Stramaccione, Vladimiro Giacchè, Stefano Leoni, alcuni giornalisti, tra cui Sallusti e Federico Geremicca, e rappresentanti di associazioni per rivolgere domande agli esponenti politici. Nel corso del programma si è assistito ad un acceso contraddittorio tra il giornalista Sallusti e il dott. Ingroia che la conduttrice ha moderato dando la parola anche ai soggetti presenti al fine di consentire la più compiuta replica alle diverse affermazioni svolte nel corso del dibattito;

RILEVATO, come evidenziato anche dalla concessionaria pubblica nelle proprie controdeduzioni, che la conduzione del programma è stata rispettosa del dettato normativo in quanto la dott.ssa Annunziata ha tenuto un atteggiamento imparziale e tale da non consentire di attribuire alla redazione un certo orientamento politico: le norme che regolano l'informazione durante il periodo elettorale non impongono ai registi e ai conduttori di prendere parte attiva alle eventuali dispute insorte, in quanto perseguono il dichiarato fine di evitare che il conduttore possa con il proprio stile di conduzione determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

RITENUTO che, al fine di assicurare ai soggetti politici una effettiva parità di trattamento e di accesso ai programmi di approfondimento, è necessario garantire la dialettica all'interno di tali programmi attraverso la corretta applicazione del principio dell'equilibrato contraddittorio;

RITENUTO che, nella trasmissione oggetto di segnalazione, sia stato adeguatamente garantito il contraddittorio in ragione della presenza, oltre che dell'esponente politico dott. Ingroia, del giornalista Sallusti e di diversi esponenti della società civile portatori di posizioni diverse i cui interventi hanno assicurato un confronto dialettico sui temi trattati, consentendo al contempo ai due principali ospiti di replicare ciascuno alle affermazioni dell'altro;

CONSIDERATO che, alla luce del quadro normativo vigente, la vigilanza sul rispetto dei principi in materia di pluralismo tiene conto dell'autonomia editoriale di ciascuna emittente che attraverso la propria attività concorre a fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni verificate e fondate;

RITENUTO che le disposizioni che impongono al conduttore di tenere un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare influenza sulle libere scelte dell'elettore, non possano essere lette nel senso di imporre al conduttore di intervenire in difesa degli ospiti e che una diversa lettura delle norme rischierebbe di alterare la libertà editoriale dell'emittente;

CONSIDERATO peraltro che per eventuali, ulteriori profili soccorre l'istituto della rettifica, disciplinato dall'articolo 32-*quinquies* del Testo Unico, a mente del quale chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che sia trasmessa apposita rettifica;

RITENUTO, pertanto, che le doglianze contenute nell'esposto non possono essere accolte;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in pre messa.

Roma, 25 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
p. **IL SEGRETARIO GENERALE ad interim**

Il Vice Segretario Generale
Laura Aria